



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 13.14.1/2019

Allegati:

Al Ministero della transizione ecologica

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 6160]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte

A1600A - Direzione Ambiente, energia e territorio
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) – Progetto di innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (artt. 23 e 29).

Proponente: TECHBAU HOLDING S.r.l.

Parere del Ministero della cultura.

e. p. c.

Al Ministero della transizione ecologica

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 6160]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio Ossola e Vercelli
(mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del

af



30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *“Specifiche Tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovrapregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”*.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto *“MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *“Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto *“Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione”*, in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che **TECHBAU HOLDING S.r.l.** con istanza del 07/06/2021 (successivamente perfezionata il 21/07/2021), ha chiesto, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto di Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MATTM_.RU.U.67219 del 22/06/2021, ha comunicato al Proponente che *“... dalla verifica preliminare effettuata sulla documentazione trasmessa ... lo studio di impatto ambientale non contiene una Valutazione di Incidenza Ambientale [e] un Piano di*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

monitoraggio ambientale almeno quinquennale ...”, rimanendo pertanto in attesa di ricevere da parte della Società la documentazione perfezionata.

CONSIDERATO che **TECHBAU HOLDING S.r.l.** con nota del 21/07/2021 ha provveduto a trasmettere “... *la documentazione ad integrazione [di quella] già presentata il 07/06/2021 ...*” e quindi a riscontrare la richiesta di perfezionamento atti formulata dal Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente nello Studio di impatto ambientale, ha riguardato alcuni interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria della darsena già realizzati e oggi oggetto del presente procedimento di VIA, finalizzati al recupero delle strutture esistenti, al miglioramento della fruibilità e della protezione del cantiere nautico e della darsena medesima. Tra i predetti interventi, realizzati tra dicembre 2018 e marzo 2019, è stato necessario consolidare e rialzare con massi naturali di cava la scogliera di protezione della darsena in quanto versava in stato di rovina anche a causa della vegetazione infestante che aveva provocato il dissesto della massicciata rendendola inutilizzabile per il contenimento delle onde del lago. Gli interventi realizzati inoltre hanno riguardato la demolizione dei moli in cemento, la rimozione dei pontili galleggianti e dei pali esistenti, la realizzazione di un percorso sulla sommità della scogliera, la realizzazione di nuovi pontili galleggianti e la riqualificazione ambientale del sottobosco. Il Proponente inoltre dichiara che i massi utilizzati per l'innalzamento della scogliera sono analoghi a quelli della scogliera preesistente. I massi sono stati legati con materiale arido recuperato in parte dalla scogliera preesistente e in parte dalla demolizione del molo in cemento e integrato da inerti di dimensione più ridotta provenienti dalla risulta dei massi della stessa cava. I pontili galleggianti sono stati realizzati con struttura portante in lega di alluminio e piano di calpestio in doghe di legno; sui lati del piano di calpestio dei pontili sono stati predisposti i vani ispezionabili per l'alloggiamento degli impianti tecnologici e infine sono stati posti in opera 24 pali in acciaio zincato. Il Proponente inoltre dichiara che in prossimità della scogliera sono state effettuate ripuliture e sfolli tramite la rimozione delle piante morte ed è stata prevista la messa a dimora di specie forestali autoctone. Il Proponente dichiara, ancora, che il numero complessivo di imbarcazioni presenti non differisce dalla configurazione pregressa della darsena “*ex ante*” e che pertanto i flussi di imbarcazioni in ingresso e in uscita dalla darsena non subiscono variazioni rispetto alla condizione *ante operam*.

CONSIDERATO che, in merito all'intervento di cui trattasi si deve rammentare quanto segue:

- la **Regione Carabinieri Forestale Piemonte**, con verbale di accertamento n. 14/2019 del 14/11/2019, ha contestato al signor [... *omissis* ...] in qualità di Amministratore unico della TECHBAU HOLDING S.r.l. di “... *aver commesso violazione di cui all'art. 29 c.4 del D.Lgs 152/2006 ... per aver realizzato un progetto senza la prescritta verifica di assoggettabilità a VIA ...*”;
- l'allora **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. 32255/DVA del 11/12/2019, nell'informare la Società dell'avvio del procedimento di verifica dell'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 29, aveva altresì diffidato la medesima Società a proseguire i lavori o le attività di esercizio dell'opera, a tutela di eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale;
- l'allora **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con provvedimento direttoriale prot. 40164/MATTM del 29 maggio 2020, in applicazione della disciplina di cui all'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006, ha assegnato il termine di 60 giorni alla Società entro il quale avviare il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di impatto Ambientale;
- a seguito di quanto sopra rappresentato, il progetto di cui trattasi è stato oggetto di un procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di impatto Ambientale (codice identificativo ex MATTM ID VIP 5452) nell'ambito del quale la Scrivente, con nota prot. n. 26956 del 16/09/2020, ha chiesto all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “...



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ...", con conseguente necessità di avviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

- nell'ambito del suddetto procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. m_amte.MATTM_CRESS.RD.R.70 dell'8/03/2021, ha decretato "... l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento denominato Innalzamento scogliera del Comune di Castelletto Sopra Ticino presentato dalla Società Techbau Holding S.r.l. ...", sulla base di quanto espresso con parere motivato della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 106 del 30 novembre 2020 (successivamente integrato con parere n. 168 del 15 febbraio 2021);
- nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, la competente **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, nell'esprimere il proprio parere endoprocedimentale di competenza, con nota prot. n. 10376 del 09/09/2020, ha tuttavia predisposto una *relazione* nella quale ha messo a conoscenza la Scrivente dell'iter istruttorio al quale ha preso parte, rendendo evidenza dei pareri resi e in cui ha rappresentato che:

< ... L'iter istruttorio al quale ha preso parte questo Ufficio ha avuto inizio il 17/04/2018. In tale data, il Comune di Castelletto Sopra Ticino inoltrava per conto di Techbau Holding Srl la richiesta, ... per l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ... per "Concessione demaniale migliorativa".

L'istanza riguardava il progetto di cui trattasi, in particolare prevedeva la riqualificazione del complesso immobiliare mediante il ripristino delle attività funzionali al settore nautico in quel momento dismesse. Si prevedeva il recupero e il potenziamento delle strutture esistenti attraverso le attività di seguito brevemente elencate: demolizione dei moli in cemento, rimozione dei pontili galleggianti esistenti, rimozione dei pali esistenti, rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente, realizzazione di un percorso pedonale sulla sommità della scogliera, dragaggio del canale di accesso, del porto e della foce del torrente Norè, riqualificazione ambientale del sottobosco e consolidamento delle sponde del torrente Norè.

In data 14/05/2018 con prot. n. 5836 cl. 34.10.05/206 quest'Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni (...)

(...) Seguiva una successiva istanza inoltrata in data 25/06/2018 dal Comune di Castelletto Sopra Ticino per conto di Techbau Holding S.r.l. Tale richiesta ... riguardava l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ... per la "Riqualificazione del complesso immobiliare mediante opere di demolizione strutture ex cantiere nautico e manutenzione straordinaria capannone utilizzato dal cantiere".

L'area di intervento interessava la zona compresa tra il cantiere nautico e il torrente Norè e comprendeva i seguenti edifici: un capannone a due campate, una tettoia metallica chiusa su tre lati e un'abitazione per il custode a due piani fuori terra. Le opere in progetto prevedevano la riqualificazione edilizia e funzionale del complesso immobiliare mediante gli interventi di seguito brevemente elencati: opere di demolizione, manutenzione straordinaria del fabbricato principale, manutenzione straordinaria della casa del custode, realizzazione di una nuova palazzina uffici, sistemazioni esterne con rialzo del piano campagna di circa un metro. In particolare era prevista la demolizione delle seguenti parti di fabbrica: corpo ovest annesso all'edificio principale, soppalco interno del corpo est annesso all'edificio principale, tettoia del corpo est, murature di chiusura del corpo est, tettoia metallica e volume annesso in muratura, spogliatoi esterni.



In data 18/07/2018 con prot. n. 8904 cl. 34.10.05/206 quest'Ufficio comunicava che avrebbe reso il parere richiesto nell'ambito della Conferenza dei Servizi, indetta per il giorno 30/07/2018, a cui il procedimento risultava incardinato (...)

(...) In data 18/07/2018 con prot. n. 8909 cl. 34.10.09/206 quest'Ufficio formulava perplessità in merito alle opere di nuova costruzione e richiedeva che venissero approfonditi gli aspetti progettuali relativi ai materiali, alle volumetrie ed al rapporto con la sponda lacustre e la preesistenza industriale. Si segnalava inoltre la necessità di svolgere un sopralluogo con i progettisti incaricati per l'approfondimento di tali aspetti. Durante il sopralluogo si prendeva visione diretta dello stato dei luoghi, constatando tra l'altro il degrado degli immobili esistenti e delle aree di pertinenza (...).

(...) In data 26/07/2018, nell'ambito della Conferenza di Servizi citata, lo sportello SUAP ... inoltrava al Richiedente, e per conoscenza a questo Ufficio, una "Richiesta integrazioni. Adempimenti art. 146 D.Lgs. 42/2004 e smi" da parte della Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio. Il documento evidenziava tra l'altro la necessità per Techbau Holding Srl di produrre una "dichiarazione che specifichi sia la volumetria che la superficie lorda di pavimento complessiva degli edifici interessati dalla ristrutturazione e nuova edificazione" in quanto gli interventi previsti nel progetto "risulterebbero essere ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione". In merito alla soluzione progettuale del nuovo edificio accorpato al fabbricato esistente, venivano sollevate "alcune criticità riguardanti l'inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento, in quanto risulta poco coerente con le caratteristiche tipologico-edilizie della preesistenza".

In data 30/07/2018 lo Sportello SUAP ... inviava la comunicazione ... inerente la "Convocazione della seconda seduta di Conferenza di Servizi ...".

In data 17/09/2018, lo sportello SUAP ... inviava la comunicazione ... relativa alla "Convocazione della terza seduta di Conferenza di Servizi ..."

(...) In seguito allo svolgimento della prima e seconda seduta della Conferenza di Servizi e alla relativa acquisizione della documentazione integrativa utile all'espressione del parere in ambito paesaggistico, in data 12/10/2018 con prot. n. 12359 ..., quest'Ufficio formulava parere favorevole senza prescrizioni in considerazione dei "colloqui intercorsi in sede con i progettisti incaricati ed al sopralluogo effettuato in data 19/07/2018" e del fatto che "l'intervento nel suo complesso costituisce un elemento qualificante del contesto, per il riuso di strutture in stato di abbandono e la riqualificazione dell'area verde fronte lago" (...)

(...) Nell'ambito della convenzione esistente per l'intervento di riqualificazione del cantiere nautico CM Cantieri del Lago Maggiore tra Comune di Castelletto sopra Ticino e Holding Srl, in data 30/10/2018, il Comune di Castelletto Sopra Ticino inoltrava la richiesta, ... per l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ... per "Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra via del Lago e via degli Anemoni", a cui questo Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni in data 10/12/2018 con prot. n. 15028 cl. 34.10.05/206 (...)

(...) In data 25/01/2019, il Comune di Castelletto Sopra Ticino inoltrava per conto di Techbau Holding Srl la richiesta, ... per l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ... per "Opere in variante a concessione demaniale - modifica della quota sommitale della diga foranea da 194,95 a 196,80 m. s.l.m.". La variante si rendeva necessaria in seguito al verificarsi di eventi meteorici del novembre 2018, che causavano la piena delle acque del Lago Maggiore e l'allagamento del Cantiere Nautico e delle aree circostanti la foce del torrente Norè. Il Proponente prevedeva l'innalzamento della quota sommitale della scogliera inizialmente prevista di 194.95 m. s.l.m.

In data 12/02/2019 con prot. n. 1664 cl. 34.10.06/206 quest'Ufficio rilasciava parere

vincolante favorevole senza prescrizioni, facendo proprio il ... parere della Commissione locale del paesaggio in cui si prescriveva di "incrementare la presenza di vegetazione spontanea fino a dove è consentito dalle correnti"...

In data 14/11/2019, il Comune di Castelletto Sopra Ticino inoltrava per conto di Techbau Holding Srl la richiesta ... per l'espressione di parere vincolante nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167-181 del D.Lgs. 42/2004 ... per "Modellazione morfologica del terreno frapposto tra la struttura e la darsena al fine di armonizzare il cambio di quota morfologica e offrire barriera visiva alla struttura in c.a. esistente e altro".

In data 20/12/2019 con prot. n. 15468 cl. 34.64.28/206 quest'Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni facendo proprio il parere della Commissione locale del paesaggio... Il Comune di Castelletto Sopra Ticino inviava la relativa determina finale in data 17/02/2020 con prot. 4367 recepita agli atti di questo Ufficio con prot. 2070 del 18/02/2020...

In data 17/06/2020 con prot. n. 103_080101 la Regione Carabinieri Forestale Piemonte - Stazione di Oleggio inviava a quest'Ufficio segnalazione ... per verifica di violazioni paesaggistiche aventi come oggetto "TECHBAU HOLDING Srl. Opere realizzate in Castelletto Sopra Ticino - via del Lago 57, aree limitrofe e porzione del bacino lacustre adiacente in violazione all'art 181 c.1 D.lgs 42/2004 e Art. 29 c.1 D.lgs 152/2006. Comunicazione ai sensi art.17 DPR 31/2017". Con la suddetta nota si informavano gli Enti in indirizzo che "nelle more delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria risulta che, il Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) ha autorizzato opere con AP 31/2018, AP 94/2018 ed AP 22/2018, in violazione alla L.R. 32/2008, avendo alcuni degli interventi interessati le caratteristiche di cui all'art. 3 C. 1 lett. C della L.R. 32/2008 (superficie e cubatura prevista). Considerato che per tali opere siano inoltre stati richiesti pareri alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio espressi in data 14/05/2018 con prot. n. 5836, in data 12/10/2018 con prot. n. 12359 ed in data 12/02/2019 con prot. n. 1664. Risultando inoltre che alcune opere interessate dalle sopracitate Autorizzazioni Paesaggistiche, necessitassero di prescritta Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale (Prot. MATTM 40164 del 28/05/2020 e nota tecnica MATTM n. 12509 del 21/02/2020). Risultando inoltre che, allo stato attuale, è stato avviato da parte dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Castelletto sopra Ticino il procedimento di annullamento in autotutela dei titoli edilizi SCIA 233/2018 e SCIA 13/2019 relativi a tali opere già eseguite, si comunica quanto sopra agli Enti in indirizzo per le eventuali verifiche ai sensi degli artt. 146 e 167 D.Lgs 42/2004, Art. 17 D.P.R. 31/2017 e Art. 15 L.R. 20/1989". Si allega nota alla presente istruttoria...

In data 06/07/2020, con prot. n. 7656 cl. 34.64.01/206 quest'Ufficio formulava richiesta chiarimenti al Comune di Castelletto Sopra Ticino in merito alla segnalazione suddetta ...

In data 31/07/2020, con nota prot. 19813 ..., il Comune di Castelletto Sopra Ticino rispondeva alla richiesta chiarimenti citata riassumendo le vicende relativamente a quanto in oggetto ed esprimendo le proprie conclusioni in merito, in particolare che "... In merito alle Autorizzazioni Paesaggistiche AP22/18 e AP94/18 le stesse non autorizzano la realizzazione dei lavori, avvenuta con le SCIA..., si ritiene pertanto non necessario in questa fase il loro annullamento o sospensione in autotutela ... Il comune ha accertato la propria competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, poiché il volume oggetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione è di mq. 8270 e la Sup. lorda di mq. 1654, e quindi largamente inferiore ai limiti di cui al citato articolo 3 della LR 32/08; si evidenzia in proposito che gli altri immobili compresi nell'istanza di autorizzazione sono stati oggetto di sola manutenzione straordinaria, e pertanto la loro consistenza dimensionale, ai fini della competenza al rilascio dell'autorizzazione e del relativo parere, è irrilevante e non cumulabile con quella dei fabbricati sottoposti a ristrutturazione..." ...>.



- il **Comune di Castelletto Sopra Ticino**, con l'ordinanza n. 48 del 15/07/2020 (successivamente rettificata con ordinanza n. 51 del 21/07/2020 per meri errori materiali) ha disposto la sospensione dell'efficacia dei titoli edilizi SCIA 233/2018 e SCIA 13/2019 sino alla conclusione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA in capo all'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il **Comune di Castelletto Sopra Ticino**, sulla base di quanto riferito dalla competente Soprintendenza ABAP, ha rilasciato le seguenti **autorizzazioni paesaggistiche**:
 - **AP22/2018** rilasciata il 16/05/2018 a TECHBAU Holding S.r.l. recante "*Concessione demaniale migliorativa, relativa all'immobile sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, Via del Lago 57 – Fg. 5 Map. 5-1606-1-3*" (per la quale la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 5836 del 14/05/2018).
 - **AP94/2018** rilasciata il 15/02/2019 a TECHBAU Holding S.r.l. recante "*Opere in variante a Concessione demaniale migliorativa n. CST/M/07 del 16.10.2018. Modifica della quota sommitale della diga foranea da 194,95 a 196,80 metri s.l.m., relativa all'immobile sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, Via del Lago 57 – Fg. 5 Map. 5-1606-1-3*" (per la quale la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 1664 del 12/02/2019).
- il **Comune di Castelletto Sopra Ticino** con nota prot. n. 29304 del 26/10/2021, ha specificato alla Scrivente che la suddetta ordinanza n. 48 del 15/07/2020 (successivamente rettificata con ordinanza n. 51 del 21/07/2020) "*... non ha contemplato le Autorizzazioni Paesaggistiche AP22/18 e AP94/18 in quanto le stesse non autorizzano la realizzazione dei lavori ... Ogni determinazione dello scrivente in ordine ai titoli edilizi formatesi è rimessa all'esito delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente sulla procedura di VIA ...*".
- **TECHBAU HOLDING S.r.l.** nello Studio di Impatto Ambientale trasmesso nell'ambito della presente procedura di VIA, ha riportato l'elenco delle ulteriori autorizzazioni ottenute per la realizzazione delle opere di cui trattasi:
 - < ... - *Parere favorevole rilasciato dal Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca con nota prot. 30/18 del 4/05/2018;*
 - *"Nulla – Osta" all'esecuzione dei lavori, rilasciato dall'Agenzia del Demanio Filiale Piemonte e Valle d'Aosta con nota prot. 2018/6517/DR-TO del 28/05/2018;*
 - *Determinazione di Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania n. 1701 del 11/06/2018, recante il rilascio, ai fini idraulici, di "nulla osta" con prescrizione e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione, con specifico riferimento agli interventi di "variazione della quota del molo foraneo e relativo consolidamento";*
 - *Concessione Demaniale Migliorativa rilasciata in data 16/10/2018 dall'Unione dei Comuni Collinari del Vergante alla società TECHBAU HOLDING S.r.l.; in particolare, la suddetta Concessione Demaniale Migliorativa contiene l'impegno da parte della società di "eseguire, a sua cura e spese, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione". Alle finalità di cui sopra, la società è stata specificamente autorizzata "ad eseguire il rafforzamento e innalzamento della scogliera esistente; - con formazione di percorso pedonale sulla sommità"... >.*

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MATTM_.RU.U.80972 del 23/07/2021 ha



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

comunicato, "... verificata la completezza della documentazione trasmessa ... la procedibilità dell'istanza ..." di Valutazione di Impatto ambientale.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 25616 del 26/07/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, che TECHBAU HOLDING S.r.l. con nota del 07/06/2021 (successivamente perfezionata con nota del 21/07/2021, entrambe prive di protocollo, allegate) ha presentato anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006.

La Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.80972 del 23/07/2021 (allegata) "... verificata la completezza della documentazione trasmessa ..." da parte del Proponente, ha comunicato a questo Ministero e a tutte le Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento "... la procedibilità dell'istanza ..." relativa al progetto di cui trattasi.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Novara che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, il Proponente non provvederà alla consegna anche a codesti Uffici del MiC di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma gli stessi Uffici dovranno provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del Ministero della transizione ecologica, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => sottoparagrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Progetto di innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera, in Comune di Castelletto Sopra Ticino".

Con l'occasione, si rammenta a codesta Soprintendenza ABAP che il progetto di cui trattasi è stato già oggetto di un procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 (ID VIP: 5452), nell'ambito del quale questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 26956 del 16/09/2020, aveva espresso le proprie osservazioni chiedendo all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "... la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ... con il suo conseguente assoggettamento alla fase di VIA ...". Successivamente, l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, con Decreto Direttoriale n. 70 dell'8/03/2021, ha determinato l'assoggettamento del progetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Novara di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale per il progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema di protocollazione interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio Ossola e Vercelli**, con nota prot. n. 11691 del 06/09/2021, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento presentato da Techbau Holding Srl, in risposta alla richiesta di codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), prot. n. 25616 del 26/07/2021, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 10030 del 01/08/2021,

visti i relativi elaborati tecnico-descrittivi e lo Studio di Impatto Ambientale (d'ora innanzi SIA), consultati sul sito internet dell'Autorità competente all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7908/11595>,

preso atto che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.80972 del 23/07/2021 ha comunicato di aver verificato la “completezza della documentazione trasmessa...” da parte del Proponente, e di conseguenza la Direzione generale ABAP, con la suddetta nota del 26/07/2021, ha richiesto alla Scrivente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale di competenza nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in corso,

considerato che il progetto in epigrafe riguarda un intervento già realizzato di “innalzamento e consolidamento di una preesistente scogliera”, unitamente ad opere realizzate sulla medesima area finalizzate al miglioramento della fruizione della concessione demaniale, quali la demolizione di moli in cemento, la rimozione di pali e pontili galleggianti, il rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente con la realizzazione di un percorso pedonale a fini manutentivi sulla sommità della stessa, il dragaggio del canale di accesso del porto e della foce del torrente Norè, la riqualificazione ambientale del sottobosco ed il consolidamento delle sponde del torrente Norè,

considerato che l'intervento di cui trattasi è stato già oggetto di procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006, procedura nell'ambito della quale l'Ufficio scrivente aveva espresso il proprio parere endoprocedimentale di competenza con il relativo approfondimento istruttorio richiesto, a codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), con nota prot. n. 10376 del 09/09/2020,

premesso altresì che la Scrivente aveva in precedenza espresso pareri di competenza all'interno

10



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di ambiti procedurali ordinari, quali il rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, in relazione alle istanze del medesimo Proponente pervenute tramite il Comune di Castelletto Sopra Ticino, di seguito elencate e già trasmesse per opportuna conoscenza a codesta Direzione generale ABAP in allegato alla nota succitata del 09/09/2020:

- nota pervenuta dal Comune di Castelletto Sopra Ticino con prot. n. 11030 in data 17/04/2018 per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti con prot. n. 4736 del 18/04/2018, per la richiesta di espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per "Concessione demaniale migliorativa" riguardante il progetto di cui trattasi;
- nota prot. n. 5836 del 14/05/2018, con la quale questo Ufficio esprimeva parere favorevole senza prescrizioni in merito;
- nota pervenuta dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in data 25/06/2018 per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti con prot. 8298 del 04/07/2018, riguardante l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per la "Riqualificazione del complesso immobiliare mediante opere di demolizione strutture ex cantiere nautico e manutenzione straordinaria capannone utilizzato dal cantiere";
- nota prot. n. 8904 del 18/07/2018, con la quale quest'Ufficio comunicava che avrebbe reso il parere richiesto nell'ambito della Conferenza dei Servizi a cui il procedimento risultava incardinato, rammentando inoltre "di inviare al SUAP di competenza il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e il comma 7 redatto dall'Ufficio Comunale";
- nota pervenuta dallo sportello SUAP Associato del Comune di Borgomanero in data 28/06/2018 per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti con prot. 8231 del 02/07/2018, per l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. nell'ambito del procedimento di Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti, legge n. 241/1990 e s.m.i. per la "Riqualificazione del complesso immobiliare mediante opere di demolizione strutture ex cantiere nautico e manutenzione straordinaria capannone utilizzato dal cantiere". I documenti allegati dal Richiedente erano presentati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, in forza della variante del PRGC che si rendeva necessaria per l'implementazione del progetto che prevedeva il "ripristino delle attività nautiche e l'insediamento di uffici, anche senza vincolo di pertinenzialità con l'attività nautica stessa, apportando variazione in parte qua all'art. 3.5.3 delle NTA del vigente PRG comunale, prevedendo espressamente la possibilità di ivi allocare, per l'appunto, uffici (ossia attività terziario/direzionali) senza vincolo di pertinenzialità alla funzione nautica (produttiva)";
- nota prot. n. 8909 del 18/07/2018, tramite cui quest'Ufficio formulava perplessità in merito alle opere di nuova costruzione e richiedeva che venissero approfonditi gli aspetti progettuali relativi ai materiali, alle volumetrie ed al rapporto con la sponda lacustre e la preesistenza industriale, segnalando la necessità di un sopralluogo per l'approfondimento di tali aspetti insieme ai progettisti incaricati;
- nota prot. n. 12359 del 12/10/2018, nella quale, nell'ambito della Conferenza di Servizi, la Scrivente formulava parere favorevole senza prescrizioni in considerazione dei "colloqui intercorsi in sede con i progettisti incaricati ed al sopralluogo effettuato in data 19/07/2018" e del fatto che "l'intervento nel suo complesso costituisce un elemento qualificante del contesto, per il riuso di strutture in stato di abbandono e la riqualificazione dell'area verde fronte lago";
- nota pervenuta dallo sportello SUAP Associato del Comune di Borgomanero in data 19/10/2019 con prot. n. 15444, recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 12920 del 24/10/2018, relativa a documentazione integrativa nel procedimento di Variante urbanistica denominato "Variante semplificata ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.e i. per il progetto di



- ristrutturazione/riqualificazione di impianto produttivo dismesso (complesso immobiliare 'Cantiere Nautico CM Cantieri') per insediamento di attività direzionali non pertinenti ad attività produttiva". La procedura si concludeva con la determina di approvazione della variante semplificata del P.R.G.C., documentazione recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 14027 del 19/11/2018;*
- *nota prot. n. 15028 del 10/12/2018, con cui questo Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni in risposta alla nota pervenuta in data 30/10/2018 dal Comune di Castelletto Sopra Ticino, nell'ambito della convenzione esistente tra Techbau Holding Srl ed Ente comunale, con cui si richiedeva l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per "Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra via del Lago e via degli Anemoni";*
 - *nota pervenuta dal Comune di Castelletto Sopra Ticino con prot. n. 2371 in data 25/01/2019 per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti con prot. n. 1023 del 29/01/2019, riguardante l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per "Opere in variante a concessione demaniale - modifica della quota sommitale della diga foranea da 194,95 a 196,80 m. s.l.m.". La richiesta di variante scaturiva in seguito al verificarsi di eventi meteorici violenti, che causavano la piena delle acque del Lago Maggiore e l'allagamento del Cantiere Nautico e delle aree circostanti la foce del torrente Norè;*
 - *nota prot. n. 1664 del 12/02/2019, con la quale questo Ufficio esprimeva parere favorevole senza condizioni, facendo proprio il seguente parere della Commissione locale del paesaggio in cui si prescriveva di "incrementare la presenza di vegetazione spontanea fino a dove è consentito dalle correnti";*
 - *nota pervenuta dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in data 14/11/2019 per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti con prot. n. 13986 del 19/11/2019, trasmessa ai fini dell'espressione di parere nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167-181 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., per "Modellazione morfologica del terreno frapposto tra la struttura e la darsena al fine di armonizzare il cambio di quota morfologica e offrire barriera visiva alla struttura in c.a. esistente e altro".*
 - *nota prot. n. 15468 del 20/12/2019, con cui quest'Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni in merito;*

considerato che l'ambito del presente procedimento, all'interno del quale questo Ufficio è ora chiamato ad esprimere le valutazioni di competenza in relazione alle opere in epigrafe, è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e riguarda quindi la valutazione dei possibili impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul contesto di riferimento sulla base dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22 del D. Lgs. 152/2006, le cui indicazioni e contenuti sono specificate nell'Allegato VII, della Parte II, del predetto decreto;

visti e considerati i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale redatto dal Proponente,

considerato che nel corso dell'iter di valutazione pregresso riferito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, sulla base di quanto risulta agli atti di questo Ufficio, è stata di fatto determinata la sospensione temporanea dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Castelletto Sopra Ticino, con Ordinanza sindacale n. 51/2020,

considerato che, agli atti di questo Ufficio, non risulta essere ad oggi pervenuta alcuna comunicazione in merito alla riformulazione della suddetta ordinanza Comunale e che, di conseguenza, sembrerebbe che i titoli autorizzativi suddetti siano ancora sospesi;

si comunicano le valutazioni di competenza di questo Ufficio in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19/03/2010 della Direzione generale ABAP.

1) SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- 1.1.a. *Estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:*
Nessun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico nell'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.
- 1.1.b. *Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142, c.1 del Codice:*
lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
A confine con l'area di intervento:
lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 34 del 2018;
- 1.1.c. *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):*
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233- 35836 del 3 ottobre 2011;
Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- 1.1.d. *Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:*
Art 14 NdA – Sistema idrografico - Lettera c - Fasce di 150 metri
Art 15 NdA - Laghi e territori contermini – Lettera b - Fascia di 300 metri;
A confine con l'area di intervento:
Art 16 NdA - Territori coperti da foreste e da boschi – Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi;
- 1.1.e. *Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto dello SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:*
- Zona a protezione speciale ZPS Valle del Ticino;
- Zona a protezione speciale ZPS Canneti di Dormelletto.
- 1.2.a. *Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:*
Per il Piano paesaggistico regionale si veda il paragrafo 1.1.d.

2. Beni architettonici

- *Nessuna dichiarazione di interesse culturale gravante nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze. I beni tutelati ai sensi dell'art. 10 sono collocati nelle aree esterne all'area vasta oggetto di studio.*

3. Beni archeologici

- 3.1.a. *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice:*
Nessun decreto di dichiarazione per l'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.
- 3.1.b. *Esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, c.1 del Codice:*
Non sono presenti.
- 3.1.c. *Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e*



tutela di beni archeologici:

Nessun vincolo o previsione di vincolo nell'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.

2) ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.) e della qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio):

Esaminata la documentazione cartografica e descrittiva e il SIA (elaborato con codice S_01_ej_20_021_003_0002 pubblicato sul sito internet dell'Autorità competente), verificate le interferenze tra gli interventi già realizzati con i beni paesaggistici e gli ambiti/unità di paesaggio individuati, richiamando le disposizioni normative riguardanti le componenti interessate, si evidenzia quanto segue in merito alla compatibilità delle opere in progetto con il contesto oggetto di tutela, con particolare riferimento agli interventi volti alla mitigazione paesaggistica e al ripristino ambientale:

- si evidenzia come le nuove opere relative alla scogliera di cui al presente parere, pur collocandosi planimetricamente sul sedime già occupato da opere esistenti, hanno comportato un impatto significativo sulla percezione dell'opera dal lago e da terra. In particolare, in merito al rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente, sebbene il Proponente dichiara che "... i massi utilizzati per l'innalzamento provengono dalla cava Beton Edile S.r.l. di Baveno e sono analoghi a quelli utilizzati nella scogliera pre-esistente ...", (cfr. SIA, p. 21);
- si rilevano criticità relativamente alla dimensione e alla modalità di posa in opera dei singoli elementi lapidei impiegati. Come si evince dalla documentazione fotografica trasmessa (cfr. elaborato con codice S-03-ej-20-021-003-0005, vista 4, p. 7 e vista 5, p. 8), nonché dalla tavola progettuale inerente le "Sezioni stato ante operam, post operam e raffronto-scogliera" (cfr. elaborato con codice 18004D04AR003SE-00), già ad un primo confronto visivo, appare evidente come i massi preesistenti della scogliera originari fossero di pezzatura assai inferiore e variegata rispetto ai massi ciclopici posti poi in opera che costituiscono oggi la scogliera attuale. Gli stessi, sebbene provenienti da cave locali (così come dichiarato dal Proponente), sono stati posati senza la cura dovuta al fine di evitare che il lato a vista fosse privo delle rigature da taglio; ciò ha comportato il mancato conferimento all'opera realizzata dell'aspetto proprio delle murature a secco tradizionali, influenzando quindi negativamente sulla percezione complessiva dell'opera quale attraversamento di tipo naturale;
- si evidenziano perplessità in merito al materiale scelto per il nuovo camminamento posto sulla parte sommitale della scogliera, poiché la realizzazione di un percorso così ampio ed esteso, con una finitura superficiale in cemento, non risulta compatibile sia con materiali esistenti precedentemente alla realizzazione delle opere, sia con la percezione "naturale" del contesto in cui sono collocate;

2.1.b Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Il Proponente ha realizzato sulla medesima area alcune opere finalizzate al miglioramento della fruizione della concessione demaniale, quali la demolizione dei moli in cemento, la rimozione dei pali e dei pontili galleggianti esistenti, la realizzazione di un percorso pedonale a fini manutentivi sulla sommità della scogliera, la riqualificazione ambientale del sottobosco ed il consolidamento delle sponde del torrente Norè. Sulla medesima area a terra il Proponente ha realizzato la riqualificazione del complesso immobiliare esistente e della relativa darsena, con l'edificazione di un nuovo volume su pilotis addossato all'edificio principale esistente, nonché la sistemazione dell'area verde di pertinenza e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile.

- in merito all'impatto prodotto sul contesto paesaggistico di riferimento, si evidenzia come i nuovi pontili galleggianti, posti in opera per consentire l'approdo e l'ormeggio dei natanti, sono stati realizzati con elementi modulari con struttura portante in lega di alluminio e piano di calpestio realizzato con doghe in legno materiale composito-WPC (cfr. SIA, Figura 13, p. 22 e fig. 16, p. 24). Queste ultime, sebbene nello stato di posa iniziale simulino con discreta efficacia l'estetica e la percezione tipica del materiale ligneo tradizionale, presentano modalità di invecchiamento difformi rispetto al materiale naturale inizialmente in opera, denunciando in maniera via via più marcata con il passare del tempo la propria natura artificiale;

- relativamente alla rimozione degli esistenti pali di ancoraggio dei pontili galleggianti, si rappresentano criticità in merito all'impatto prodotto dall'introduzione dei nuovi pali in alluminio (cfr. SIA, foto 16, p. 24), sporgenti dal piano di camminamento dei pontili con un'altezza assai più marcata rispetto al passato. Lo stesso skyline, sia dal lago che da terra, risulta parzialmente compromesso dall'allineamento delle aste aggettanti, realizzate con dimensioni, materiali e cromie che meglio avrebbero potuto integrarsi nel contesto caratterizzato da media naturalità in cui si situano;

- in riferimento agli interventi di riqualificazione ambientale realizzati presso il bosco demaniale insistente ad ovest del sito di intervento, oltre ad aver riguardato la pulizia generale dell'area da rifiuti e "... specie infestanti che prevalevano sulla vegetazione autoctona ..." (cfr. SIA, p. 25), hanno determinato "... una eliminazione diretta di vegetazione forestale nella fascia alberata localizzata ad ovest della scogliera e una conseguente trasformazione di destinazione d'uso del suolo per consentire il consolidamento e l'innalzamento della scogliera lungo questo lato. Sono stati eliminati, inoltre, gli esemplari arborei e arbustivi presenti sulla scogliera a nord. Considerando l'eliminazione della superficie boscata, seppur di superficie limitata, ne è derivato, come impatto, l'eliminazione di vegetazione forestale e la conseguente trasformazione del suolo da boscato ad altra destinazione d'uso ..." (cfr. SIA, p. 99). Si evidenzia come risulti non esplicitamente specificato cosa intenda il Proponente con "l'altra destinazione d'uso" citata in proposito nel SIA (cfr. SIA, p. 100).

2.1.c Verifica della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio



2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

- Tra gli elaborati pubblicati sul sito internet del Ministero della transizione ecologica non è presente la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005.

2.2. Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze;

- Nessuna dichiarazione di interesse culturale gravante nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze. I beni tutelati ai sensi dell'art. 10 sono collocati nelle aree esterne all'area vasta oggetto di studio.

3) PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati tecnico-descrittivi e il SIA, verificata la situazione vincolistica delle diverse aree interessate dall'intervento in argomento già realizzato, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, per quanto di competenza sotto il profilo paesaggistico, storico-architettonico e archeologico,

considerato che i lavori già realizzati e valutati oggi da questo Ufficio nell'ambito della tipologia procedimentale di VIA di livello statale, in relazione al contesto paesaggistico e ambientale dell'intervento caratterizzato da media naturalità, possono comportare incidenze significative, al fine della espressione delle valutazioni definitive di competenza, ritiene necessario acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale e al SIA:

1. preso atto della Relazione paesaggistica trasmessa in data 25/01/2019 dal Comune di Castelletto Sopra Ticino, recepita agli atti di questo Ufficio con prot. 1023 del 29/01/2019, ai fini dell'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si chiede di voler integrare la documentazione presentata per il procedimento di VIA con una aggiornata Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, comprensiva di tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento di cui trattasi con riferimento alle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
2. il SIA e gli elaborati progettuali devono essere integrati dando completa e puntuale descrizione – in scala adeguata alla relativa lettura e comprensione – relativamente alla superficie boscata eliminata (che il Proponente dichiara essere pari a circa 500 metri quadrati), specificando cosa si intende con "altra destinazione d'uso" (cfr. SIA, pp. 99-100);
3. preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nel SIA ossia che "... la parte ovest dell'area di progetto, in seguito ai rilievi effettuati, risulta classificabile come boscata ... [e pertanto] vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 ...", si chiede di voler predisporre adeguata relazione dettagliata relativa agli interventi di miglioramento boschivo condotti all'interno dell'area identificata, anche attraverso quantificazione numerica e tipologica degli esemplari introdotti con le opere di riqualificazione ambientale del bosco, segnalati nella tavola "Opere di miglioramento boschivo - planimetria generale con evidenza delle autorizzazioni paesaggistiche ottenute" (cfr. elaborato con codice 18004D04AR005GA-00);
4. il SIA e gli elaborati progettuali devono essere integrati prevedendo approfondimenti fotografici di confronto tra lo stato di fatto iniziale e lo stato di progetto, con particolare riferimento ai materiali di finitura dei pali di ancoraggio dei pontili galleggianti, della finitura superficiale del pontile e della strada di camminamento della parte sommitale della scogliera, al fine di ipotizzare finiture maggiormente compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

5. *il SIA e gli elaborati progettuali devono essere integrati, prevedendo approfondimenti e indicazioni progettuali ai fini di un miglioramento delle opere già realizzate, relativamente all'impatto visivo prodotto dai materiali di finitura utilizzati per i pali dei pontili galleggianti, per il camminamento dei pontili e della parte sommitale della scogliera, al fine di ipotizzare un miglioramento della percezione visiva delle opere attraverso materiali e cromie maggiormente compatibili con il contesto paesaggistico lacustre e boschivo - prettamente naturalistico - di riferimento; dovranno pertanto essere elaborate idonee fotosimulazioni in grado di rendere evidente il miglioramento progettuale richiesto sulla base delle indicazioni fornite;*
6. *preso atto degli elaborati grafici e fotografici forniti dal Proponente in relazione all'intervento di rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente, si chiede di approfondire gli aspetti relativi ai materiali che caratterizzavano la preesistente scogliera e quelli utilizzati per l'intervento di manutenzione e innalzamento della scogliera attuale al fine di ipotizzare fin da ora interventi progettuali volti sia a minimizzare quanto più possibile la percezione delle rigature da taglio presenti sulla pietra e la dimensione eccessiva degli attuali massi in relazione al contesto e a quanto preesistente;*
7. *si chiede di voler chiarire a questo Ufficio l'effettiva validità dei titoli autorizzativi già rilasciati per l'esecuzione delle opere previste (autorizzazioni paesaggistiche, SCIA etc.) considerato che lo scorso luglio 2020 il Comune di Castelletto Sopra Ticino aveva comunicato, con nota prot. n. 19813 del 23/07/2020, che "... in data 21/07/2020 è stata emessa ordinanza n. 51 di sospensione efficacia dei titoli edilizi SCIA 233/2018 e 13/2019 in attesa della conclusione della procedura..." indicata dall'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; dovrà pertanto essere prodotta idonea documentazione da parte della/e Amministrazione/i preposta/e, riferendo circa lo stato attuale dei titoli autorizzativi già rilasciati.*

Si trasmette la presente al solo Servizio V - Tutela del paesaggio, della Direzione Generale ABAP come richiesto, pur indicando nella medesima nota gli indirizzi degli altri Servizi competenti >.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 06/09/2021 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei contributi istruttori dei predetti Servizi come richiesti con la nota del 26/07/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, al fine di non aggravare il presente procedimento il 10/09/2021 ha comunicato per le vie brevi che *"... per quanto concerne la tutela archeologica ... condivide il parere espresso dalla Soprintendenza ..."*.

CONSIDERATO che il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, al fine di non aggravare il presente procedimento il 15/09/2021 ha comunicato per le vie brevi che *"... non essendo presenti sull'area in esame beni architettonici, non si ravvisano competenze da parte [del medesimo] Servizio ..."*.

CONSIDERATO che Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 30976 del 17/09/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) prot. n. 25616 del 26/07/2021, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), con la nota prot. n. 11691 del 06/09/2021 (cfr. Allegato 1), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

progetto di cui trattasi, ritenendo necessario chiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione predisposta dal Proponente inerente l'intervento in argomento;

sentito, per le vie brevi il 10/09/2021, il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP, che ha comunicato di condividere il parere espresso dalla competente Soprintendenza ABAP di Novara;

sentito, per le vie brevi il 15/09/2021, il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, il quale ha comunicato di non ravvisare aspetti di stretta competenza per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio architettonico;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il suddetto parere endoprocedimentale del 06/09/2021, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, verificato il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento, ha rappresentato che "... le nuove opere relative alla scogliera ... hanno comportato un impatto significativo sulla percezione dell'opera dal lago e da terra ..." e che "... i massi preesistenti della scogliera originari fossero di pezzatura assai inferiore e variegata rispetto ai massi ciclopici posti in opera che costituiscono oggi la scogliera attuale ...", come anche "... perplessità in merito al materiale scelto per il nuovo camminamento posto sulla parte sommitale della scogliera ... con finitura superficiale in cemento ... non ... compatibile sia con materiali esistenti ... sia con la percezione naturale del contesto in cui sono collocate ..." (cfr. pp. 4 e 5);

considerato, inoltre, che la competente Soprintendenza ABAP nel suddetto parere del 06/09/2021 riporta che "... i nuovi pontili galleggianti, posti in opera per consentire l'approdo e l'ormeggio dei natanti ... sono stati realizzati con elementi modulari con struttura portante in lega di alluminio e piano di calpestio realizzato con doghe in legno e materiali composito - WPC... [che] ... sebbene ... simulino ... l'estetica e la percezione tipica del materiale ligneo tradizionale, presentano modalità di invecchiamento difformi rispetto al materiale naturale inizialmente in opera, denunciando in maniera via via più marcata con il passare del tempo la propria natura artificiale ..." (cfr. p. 5);

visti gli elaborati grafici e descrittivi e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito web del Ministero della transizione ecologica, sezione "Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico";

considerato che l'intervento di cui trattasi è stato già realizzato e ha riguardato, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente nello Studio di Impatto Ambientale (d'ora innanzi SIA), il consolidamento e l'innalzamento di una scogliera esistente, il cui stato di deterioramento ha reso necessaria l'esecuzione di opere manutentive;

considerato che il presente intervento è stato già oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con determinazione favorevole di assoggettabilità a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale come riportato nella nota prot. n. m_amte.MATTM_CRESS.RD.R70 dell'08/03/2021 dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente;

preso atto della disamina compiuta dal Proponente in relazione al sistema vincolistico che interessa le aree oggetto di intervento e le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico della Regione Piemonte (d'ora innanzi Ppr) riportate nel SIA;

ritenuto comunque necessario, al fine della valutazione dei possibili impatti significativi e negativi dell'intervento di cui trattasi sulle aree interessate dallo stesso, di dover chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente, fin dalla presente fase di VIA, tutti gli impatti significativi e negativi determinati dall'intervento in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio;

si chiede a codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale e allo Studio



di Impatto Ambientale (SIA):

1. preso atto di quanto riportato nel parere della competente Soprintendenza ABAP del 06/09/2021, ossia che la Relazione paesaggistica è stata trasmessa il 25/01/2019 al predetto Ufficio periferico ai fini dell'espressione del parere reso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si ritiene necessario per il Proponente integrare la documentazione presentata per il procedimento in essere, predisponendo un documento a carattere grafico e descrittivo, anche avvalendosi della prevista impostazione metodologica di cui al DPCM 12/12/2005, al fine di consentire la valutazione degli impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dell'intervento; tale documento dovrà essere comprensivo di tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento anche con riferimento alle previsioni e prescrizioni del Ppr approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
2. il SIA e gli elaborati progettuali devono essere integrati dando completa e puntuale descrizione - in scala adeguata alla relativa lettura e comprensione - relativamente alla superficie boscata eliminata (che il Proponente dichiara essere pari a circa 500 metri quadrati), specificando cosa si intende con "altra destinazione d'uso" nell'espressione richiamata nel SIA "... trasformazione del suolo da boscato ad altra destinazione d'uso ..." (cfr. pp. 99-100);
3. preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nel SIA ossia che "... la parte ovest dell'area di progetto, in seguito ai rilievi effettuati, risulta classificabile come boscata ... [e pertanto] vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 ...", si chiede di voler predisporre adeguata relazione dettagliata relativa agli interventi di miglioramento boschivo condotti all'interno dell'area identificata, anche attraverso quantificazione numerica e tipologica degli esemplari introdotti con le opere di riqualificazione ambientale del bosco, segnalati nella tavola "Opere di miglioramento boschivo - planimetria generale con evidenza delle autorizzazioni paesaggistiche ottenute" (cfr. elaborato con codice 18004D04AR005GA-00); dovrà inoltre essere predisposta una planimetria del progetto degli interventi relativi al miglioramento boschivo effettuato eseguita secondo un maggior livello di dettaglio rispetto al predetto elaborato redatto dal Proponente;
4. predisporre fotosimulazioni eseguite da punti di vista significativi, che consentano di percepire il nesso tra l'opera già realizzata e il nuovo assetto vegetazionale che si intende prevedere nell'area di intervento, in particolare lungo la scogliera già oggetto di innalzamento; le predette fotosimulazioni dovranno essere corredate da keyplan di riferimento su cui devono essere riportati i punti di ripresa;
5. il SIA e gli elaborati progettuali devono essere integrati prevedendo approfondimenti fotografici di confronto tra lo stato di fatto iniziale e lo stato di progetto richiesto, con particolare riferimento ai materiali di finitura dei pali di ancoraggio dei pontili galleggianti (cfr. Foto 16, p. 24 del SIA in cui si evince chiaramente l'impatto della struttura esistente sul contesto di riferimento, già solo per il forte segno visivo conferito dalla finitura in alluminio), della finitura superficiale dei pontili e della strada di camminamento posta sulla parte sommitale della scogliera, al fine di ipotizzare finiture maggiormente compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento;
6. il SIA e gli elaborati progettuali devono essere integrati, prevedendo approfondimenti e indicazioni progettuali ai fini di un miglioramento delle opere già realizzate, relativamente all'impatto visivo prodotto dai materiali di finitura utilizzati per i pali dei pontili galleggianti, per il camminamento dei pontili e della parte sommitale della scogliera, al fine di ipotizzare un miglioramento della percezione visiva delle opere attraverso materiali e cromie



maggiormente compatibili con il contesto paesaggistico lacustre e boschivo - prettamente naturalistico - di riferimento; dovranno pertanto essere elaborate idonee fotosimulazioni in grado di rendere evidente il miglioramento progettuale richiesto sulla base delle indicazioni fornite; le predette fotosimulazioni dovranno essere corredate da keyplan di riferimento su cui devono essere riportati i punti di ripresa;

- 7. preso atto degli elaborati grafici e fotografici forniti dal Proponente in relazione all'intervento di rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente, si chiede di approfondire gli aspetti relativi ai materiali che caratterizzano la preesistente scogliera e quelli utilizzati per l'intervento di manutenzione e innalzamento della scogliera attuale al fine di ipotizzare, fin da ora, gli interventi progettuali e le tecniche da impiegare volte sia a minimizzare quanto più possibile la percezione delle rigature da taglio presenti sulla pietra che la dimensione eccessiva degli attuali massi in relazione al contesto e a quanto preesistente;*
- 8. si chiede di voler chiarire l'effettiva validità dei titoli autorizzativi già rilasciati per l'esecuzione delle opere previste (autorizzazioni paesaggistiche, SCIA etc.) considerato che nel luglio 2020 il Comune di Castelletto Sopra Ticino aveva comunicato, con nota prot. n. 19813 del 23/07/2020, che "... in data 21/07/2020 è stata emessa ordinanza n. 51 di sospensione efficacia dei titoli edilizi SCIA 233/2018 e 13/2019 in attesa della conclusione della procedura ..." di assoggettabilità a VIA, indicata dall'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; dovrà pertanto essere prodotta idonea documentazione da parte della/e Amministrazione/i preposta/e, riferendo circa lo stato attuale dei titoli autorizzativi già rilasciati.*

Le integrazioni richieste nei suddetti punti (dal n. 1 al n. 8) del presente elenco, dovranno essere di conseguenza riportate, quale aggiornamento, nello Studio di Impatto Ambientale e in tutti gli elaborati di progetto (evidenziando i predetti approfondimenti, per la parte testuale contenuta negli elaborati descrittivi, con colore differente e per le tavole grafiche o per i nuovi elaborati descrittivi con apposito codice identificativo di rimando alle integrazioni richieste, al fine di consentire un immediato riscontro da parte della Scrivente).

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MATTM_.RU.U.101889 del 23/09/2021 ha comunicato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che *"... il Ministero della Cultura ha segnalato la necessità di richiedere al Proponente alcuni approfondimenti ai fini delle valutazioni di competenza degli impatti del progetto in esame ..."* chiedendo pertanto alla predetta Commissione *"... di voler includere nell'eventuale propria richiesta di documentazione integrativa, anche quella del Ministero della Cultura ..."* segnalando al contempo ovemai *"... dovesse valutare esaustiva la documentazione già acquisita, ... di darne comunicazione alla predetta Direzione, ai fini della successiva richiesta alla Società proponente di riscontro della citata nota del Ministero della Cultura ..."*.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MATTM_.RU.U.106417 del 04/10/2021 ha trasmesso a tutte le amministrazioni coinvolte nel presente procedimento la nota prot. n. 43566 del 21/09/2021 con cui la Regione Piemonte ha comunicato *"... l'esito favorevole dei lavori di Conferenza di Servizi e la conseguente espressione del parere positivo sul procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ..."*.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MATTM_.RU.U.0109747 del 12/10/2021 ha informato il Proponente e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che *"... la Commissione*



Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha comunicato la necessità di acquisire integrazioni e chiarimenti ...” rimanendo pertanto in attesa di ricevere la documentazione integrativa indicata nella medesima nota “... da fornire entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal ... [12/10/2021] ...”.

CONSIDERATO che **TECHBAU HOLDING S.r.l.** con nota del 14/10/2021 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in pari data ha chiesto, vista “... la complessità della documentazione da fornire, con particolare riferimento agli approfondimenti richiesti ... una proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni ...”.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.113416 del 20/10/2021 ha comunicato di concedere “... la sospensione del procedimento di ulteriori 60 giorni rispetto ai 20 fissati con la nota del 14/10/2021, per la consegna della documentazione sopracitata ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, ovvero fino al 31/12/2021 ...”.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.2270 dell’11/01/2022 ha comunicato che il Proponente “... ha dato riscontro alle richieste di integrazioni ...” e che “... in considerazione della consistenza delle integrazioni fornite ... provvede a dare un nuovo avviso del deposito delle integrazioni in argomento ...”.

CONSIDERATO che Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 1230 del 14/01/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota prot. n. 30976 del 17/09/2021 in ultimo trasmessa da questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.2270 dell’11/01/2022 (acquisita dalla Scrivente al prot. n. 1052 del 13/01/2022, cfr. Allegato 1), ha comunicato che “... la Società TECHBAU HOLDING s.r.l., dopo aver chiesto ed ottenuto una sospensione dei termini del procedimento, ha dato riscontro alle richieste di integrazioni di cui alla nota prot. 109747/MATTM del 12/10/2021 ...”.

La Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con la suddetta nota dell’11/01/2022 “... in considerazione della consistenza delle integrazioni fornite ...”, ha provveduto “... a dare un nuovo avviso al pubblico del deposito delle integrazioni in argomento ...” (cfr. Allegato 2).

Si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che il Proponente nella nota di trasmissione della documentazione integrativa (cfr. Allegato 3) ha riportato alcune precisazioni in riferimento alle integrazioni richieste come anche “... l’elenco aggiornato degli elaborati che costituiscono la documentazione completa a corredo dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ...”.

*La documentazione relativa alla procedura di cui trattasi, completa delle integrazioni e del nuovo avviso al pubblico, è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali al seguente link di riferimento:
<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7908/11595>.*

Visto quanto comunicato dal Ministero della transizione ecologica in qualità di Autorità competente con nota dell’11/01/2022 e preso atto, quindi, del riavvio dei termini procedurali, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP, di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale per il progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo



quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio Ossola e Vercelli**, con nota prot. n. 1259 del 1/02/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi, come anche sulle integrazioni trasmesse dal Proponente:

< In riferimento al progetto in argomento presentato da Techbau Holding Srl, in risposta alla richiesta di codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), prot. n. 1230 del 14/01/2022, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 10030 del 01/08/2021,

facendo seguito a quanto già espresso da questo Ufficio con nota prot. n. 11691 del 06/09/2021 con la quale, vista la documentazione progettuale e lo Studio di Impatto Ambientale, ha ritenuto necessario dover chiedere al Proponente chiarimenti e integrazioni al fine di poter procedere alla espressione delle proprie definitive valutazioni di competenza,

visti i relativi elaborati tecnico-descrittivi e la documentazione integrativa predisposta dal Proponente, comprensiva delle integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale (d'ora innanzi SIA integrato), acquisita al protocollo del Ministero della transizione ecologica con il n. 145310/MATTM del 23/12/2021, consultabile sul sito internet dell'Autorità competente all'indirizzo web <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7908/11595>, aggiornata al 21/12/2021,

preso atto che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 145310/MATTM del 23/12/2021, ha comunicato che "la Società TECHBAU HOLDING s.r.l., dopo aver chiesto ed ottenuto una sospensione dei termini del procedimento, ha dato riscontro alle richieste di integrazioni di cui alla nota prot. 109747/MATTM del

22



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

08/02/2022

12/10/2021", e di conseguenza la Direzione generale ABAP, con la suddetta nota del 19/01/2022, ha richiesto alla Scrivente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in corso,

visto quanto comunicato dal Ministero della transizione ecologica in qualità di Autorità competente con nota del 23/12/2021, trasmessa alla Scrivente dalla Direzione generale ABAP con la suddetta nota del 19/01/2022, preso atto, quindi, del riavvio dei termini procedurali e che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la documentazione relativa al progetto di cui trattasi, compresi gli elaborati integrativi richiesti, potranno essere consultati per il tramite del sito web del Ministero della transizione ecologica, accedendo al sopra richiamato link di riferimento,

considerato che il progetto in epigrafe riguarda un intervento già realizzato di "innalzamento e consolidamento di una preesistente scogliera", unitamente ad opere realizzate sulla medesima area finalizzate al miglioramento della fruizione della concessione demaniale, quali la demolizione di moli in cemento, la rimozione di pali e pontili galleggianti, il rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente con la realizzazione di un percorso pedonale a fini manutentivi sulla sommità della stessa, il dragaggio del canale di accesso del porto e della foce del torrente Norè, la riqualificazione ambientale del sottobosco ed il consolidamento delle sponde del torrente Norè,

considerato che l'intervento di cui trattasi è stato oggetto di un procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA con esito positivo ed è oggi oggetto di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, procedura nell'ambito della quale l'Ufficio scrivente, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate direttamente e indirettamente dall'intervento in argomento, aveva già espresso le proprie valutazioni e osservazioni a codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), con la sopra richiamata nota prot. n. 11691 del 06/09/2021, ritenendo necessario dover richiedere al Proponente documentazione integrativa al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza,

premesso altresì che la Scrivente aveva in precedenza espresso pareri di competenza all'interno di ambiti procedurali ordinari, quali il rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, in relazione alle istanze del medesimo Proponente pervenute tramite il Comune di Castelletto Sopra Ticino, di seguito elencate, già trasmesse per opportuna conoscenza a codesta Direzione generale ABAP in allegato alla nota prot. n. 10376 del 09/09/2020 e che si ritrasmettono per completezza in allegato alla presente nota:

- nota pervenuta dal Comune di Castelletto Sopra Ticino con prot. n. 11030 in data 17/04/2018 per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti con prot. n. 4736 del 18/04/2018, per la richiesta di espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per "Concessione demaniale migliorativa" riguardante il progetto di cui trattasi;
- nota prot. n. 5836 del 14/05/2018, con la quale questo Ufficio esprimeva parere favorevole senza prescrizioni in merito;
- nota pervenuta dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in data 25/06/2018 per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti con prot. 8298 del 04/07/2018, riguardante l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per la "Riqualificazione del complesso immobiliare mediante opere di demolizione strutture ex cantiere nautico e manutenzione straordinaria capannone utilizzato dal cantiere";
- nota prot. n. 8904 del 18/07/2018, con la quale quest'Ufficio comunicava che avrebbe reso il parere richiesto nell'ambito della Conferenza dei Servizi a cui il procedimento risultava



- incardinato, rammentando inoltre “di inviare al SUAP di competenza il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e il comma 7 redatto dall’Ufficio Comunale”;*
- *nota pervenuta dallo sportello SUAP Associato del Comune di Borgomanero in data 28/06/2018 per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti con prot. 8231 del 02/07/2018, per l’espressione di parere vincolante ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. nell’ambito del procedimento di Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti, legge n. 241/1990 e s.m.i. per la “Riqualificazione del complesso immobiliare mediante opere di demolizione strutture ex cantiere nautico e manutenzione straordinaria capannone utilizzato dal cantiere”. I documenti allegati dal Richiedente erano presentati ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, in forza della variante del PRGC che si rendeva necessaria per l’implementazione del progetto che prevedeva il “ripristino delle attività nautiche e l’insediamento di uffici, anche senza vincolo di pertinenzialità con l’attività nautica stessa, apportando variazione in parte qua all’art. 3.5.3 delle NTA del vigente PRG comunale, prevedendo espressamente la possibilità di ivi allocare, per l’appunto, uffici (ossia attività terziario/direzionali) senza vincolo di pertinenzialità alla funzione nautica (produttiva)”;*
 - *nota prot. n. 8909 del 18/07/2018, tramite cui quest’Ufficio formulava perplessità in merito alle opere di nuova costruzione e richiedeva che venissero approfonditi gli aspetti progettuali relativi ai materiali, alle volumetrie ed al rapporto con la sponda lacustre e la preesistenza industriale, segnalando la necessità di un sopralluogo per l’approfondimento di tali aspetti insieme ai progettisti incaricati;*
 - *nota prot. n. 12359 del 12/10/2018, nella quale, nell’ambito della Conferenza di Servizi, la Scrivente formulava parere favorevole senza prescrizioni in considerazione dei “colloqui intercorsi in sede con i progettisti incaricati ed al sopralluogo effettuato in data 19/07/2018” e del fatto che “l’intervento nel suo complesso costituisce un elemento qualificante del contesto, per il riuso di strutture in stato di abbandono e la riqualificazione dell’area verde fronte lago”;*
 - *nota pervenuta dallo sportello SUAP Associato del Comune di Borgomanero in data 19/10/2019 con prot. n. 15444, recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 12920 del 24/10/2018, relativa a documentazione integrativa nel procedimento di Variante urbanistica denominato “Variante semplificata ai sensi dell’art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.e i. per il progetto di ristrutturazione/riqualificazione di impianto produttivo dismesso (complesso immobiliare ‘Cantiere Nautico CM Cantieri’) per insediamento di attività direzionali non pertinenti ad attività produttiva”. La procedura si concludeva con la determina di approvazione della variante semplificata del P.R.G.C., documentazione recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 14027 del 19/11/2018;*
 - *nota prot. n. 15028 del 10/12/2018, con cui questo Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni in risposta alla nota pervenuta in data 30/10/2018 dal Comune di Castelletto Sopra Ticino, nell’ambito della convenzione esistente tra Techbau Holding Srl ed Ente comunale, con cui si richiedeva l’espressione di parere vincolante ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per “Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra via del Lago e via degli Anemoni”;*
 - *nota pervenuta dal Comune di Castelletto Sopra Ticino con prot. n. 2371 in data 25/01/2019 per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti con prot. n. 1023 del 29/01/2019, riguardante l’espressione di parere vincolante ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per “Opere in variante a concessione demaniale - modifica della quota sommitale della diga foranea da 194,95 a 196,80 m. s.l.m.”. La richiesta di variante scaturiva in seguito al verificarsi di eventi meteorici violenti, che causavano la piena delle acque del Lago Maggiore e l’allagamento del Cantiere Nautico e delle aree circostanti la foce del torrente Norè;*



- nota prot. n. 1664 del 12/02/2019, con la quale questo Ufficio esprimeva parere favorevole senza condizioni, facendo proprio il seguente parere della Commissione locale del paesaggio in cui si prescriveva di "incrementare la presenza di vegetazione spontanea fino a dove è consentito dalle correnti";
- nota pervenuta dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in data 14/11/2019 per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti con prot. n. 13986 del 19/11/2019, trasmessa ai fini dell'espressione di parere nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167-181 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., per "Modellazione morfologica del terreno frapposto tra la struttura e la darsena al fine di armonizzare il cambio di quota morfologica e offrire barriera visiva alla struttura in c.a. esistente e altro".
- nota prot. n. 15468 del 20/12/2019, con cui quest'Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni in merito;

considerato che l'ambito del presente procedimento, all'interno del quale questo Ufficio è ora chiamato ad esprimere le valutazioni di competenza in relazione alle opere in epigrafe, è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e riguarda quindi la valutazione dei possibili impatti significativi e negativi dell'intervento già realizzato sul contesto di riferimento sulla base dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22 del D. Lgs. 152/2006, le cui indicazioni e contenuti sono specificate nell'Allegato VII, della Parte II, del predetto decreto;

considerato che la Scrivente, nell'ambito delle valutazioni ivi rappresentate, ha preso in considerazione gli impatti ambientali intervenuti a partire dalla realizzazione dell'intervento oggetto del presente procedimento,

visti e considerati i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale come integrato dal Proponente, si comunicano le valutazioni di competenza di questo Ufficio in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19/03/2010 della Direzione generale ABAP.

1) SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. Estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Nessun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico nell'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.

1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142, c.1 del Codice:

lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;

A confine con l'area di intervento:

lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 34 del 2018;

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233- 35836 del 3 ottobre 2011;

Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Art 14 NdA – Sistema idrografico - Lettera c - Fasce di 150 metri;



Art 15 NdA - Laghi e territori contermini – Lettera b - Fascia di 300 metri;

A confine con l'area di intervento:

Art 16 NdA - Territori coperti da foreste e da boschi – Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi;

1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto dello SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- Zona a protezione speciale ZPS Valle del Ticino;
- Zona a protezione speciale ZPS Canneti di Dormelletto.

1.2.a. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Per il Piano paesaggistico regionale si veda il paragrafo 1.1.d.

2. Beni architettonici

- Nessuna dichiarazione di interesse culturale gravante nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze. I beni tutelati ai sensi dell'art. 10 sono collocati nelle aree esterne all'area vasta oggetto di studio.

3. Beni archeologici

3.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice:

Nessun decreto di dichiarazione per l'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.

3.1.b. Esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, c.1 del Codice:

Non sono presenti.

3.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nessun vincolo o previsione di vincolo nell'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.

2) ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.) e della qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio):

Esaminata la documentazione cartografica e descrittiva e il SIA integrato (elaborato con codice S_01_ej_20_021_003_0002 pubblicato sul sito internet dell'Autorità competente), verificate le interferenze tra gli interventi già realizzati con i beni paesaggistici e gli ambiti/unità di paesaggio individuati, richiamando le disposizioni normative riguardanti le componenti interessate, si evidenzia quanto segue in merito alla compatibilità delle opere in progetto con il contesto oggetto di tutela, con particolare riferimento agli interventi volti alla mitigazione paesaggistica e al ripristino ambientale:

- si evidenzia come le nuove opere relative alla scogliera di cui al presente parere, pur collocandosi planimetricamente sul sedime già occupato da opere esistenti, hanno comportato un impatto significativo sulla percezione dell'opera dal lago e da terra. In particolare, in merito al rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente, sebbene il Proponente dichiari che "... i massi utilizzati per l'innalzamento provengono dalla cava Beton Edile S.r.l. di Baveno e sono analoghi a quelli utilizzati nella scogliera pre-esistente ...", (cfr. SIA integrato, p. 22), si rilevano criticità relativamente alla dimensione e alla modalità di posa in opera dei singoli elementi lapidei impiegati. Come già evinto dalla documentazione precedentemente trasmessa (cfr. elaborato con codice S-03-ej-20-021-003-0005, vista 4, p. 7 e vista 5, p. 8, e tavola progettuale inerente le "Sezioni



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

stato ante operam, post operam e raffronto-scogliera”, cfr. elaborato con codice 18004D04AR003SE-00), già ad un primo confronto visivo, appare evidente come i massi preesistenti della scogliera originari fossero di pezzatura assai inferiore e variegata rispetto ai massi ciclopici posti poi in opera che costituiscono oggi la scogliera attuale. Gli stessi, sebbene provenienti da cave locali (così come dichiarato dal Proponente), sono stati posati senza la cura dovuta al fine di evitare che il lato a vista fosse privo delle rigature da taglio; ciò ha comportato il mancato conferimento all’opera realizzata dell’aspetto proprio delle murature a secco tradizionali, influenzando quindi negativamente sulla percezione complessiva dell’opera quale attraversamento di tipo naturale;

2.1.b Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all’intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Il Proponente ha realizzato sulla medesima area alcune opere finalizzate al miglioramento della fruizione della concessione demaniale, quali la demolizione dei moli in cemento, la rimozione dei pali e dei pontili galleggianti esistenti, la realizzazione di un percorso pedonale a fini manutentivi sulla sommità della scogliera, la riqualificazione ambientale del sottobosco ed il consolidamento delle sponde del torrente Norè. Sulla medesima area a terra il Proponente ha realizzato la riqualificazione del complesso immobiliare esistente e della relativa darsena, con l’edificazione di un nuovo volume su pilotis (addossato all’edificio principale esistente) già oggetto di verifica e autorizzazione da parte di questo Ufficio, nonché la sistemazione dell’area verde di pertinenza e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile.

- in merito all’impatto prodotto sul contesto paesaggistico di riferimento, si evidenzia come i nuovi pontili galleggianti, posti in opera per consentire l’approdo e l’ormeggio dei natanti, sono stati realizzati con elementi modulari con struttura portante in lega di alluminio e piano di calpestio realizzato con doghe in legno materiale composito-WPC (cfr. SIA integrato, foto 20 e 21, p. 28). Queste ultime, sebbene nello stato di posa iniziale simulino con discreta efficacia l’estetica e la percezione tipica del materiale ligneo tradizionale, presentano modalità di invecchiamento difforni rispetto al materiale naturale inizialmente in opera, denunciando in maniera via via più marcata con il passare del tempo la propria natura artificiale;

- relativamente alla rimozione degli esistenti pali di ancoraggio dei pontili galleggianti, si rappresentano criticità in merito all’impatto prodotto dall’introduzione dei nuovi pali in alluminio (cfr. SIA integrato, foto 17, 18 e 19, pp. 26-27), molto più voluminosi, sporgenti dal piano di camminamento dei pontili con un’altezza assai più marcata rispetto al passato. Lo stesso skyline, sia dal lago che da terra, risulta parzialmente compromesso dall’allineamento delle aste aggettanti, realizzate con dimensioni, materiali e cromie che meglio avrebbero potuto integrarsi nel contesto caratterizzato da media naturalità in cui si situano;

- in riferimento agli interventi di riqualificazione ambientale realizzati presso il bosco demaniale insistente ad ovest del sito di intervento, oltre ad aver riguardato la pulizia generale dell’area da rifiuti e “... specie infestanti che prevalevano sulla vegetazione autoctona ...” (cfr. SIA integrato, p. 29), hanno determinato “... una eliminazione diretta di vegetazione forestale nella fascia alberata localizzata ad ovest della scogliera e una conseguente trasformazione di destinazione d’uso del suolo per consentire il consolidamento e l’innalzamento della scogliera lungo questo lato. Sono stati eliminati, inoltre, gli esemplari arborei e arbustivi presenti sulla scogliera a nord. Considerando l’eliminazione della superficie boscata, seppur di superficie limitata, ne è derivato, come impatto, l’eliminazione di vegetazione forestale e la conseguente trasformazione del suolo da boscato ad altra destinazione d’uso ...” (cfr. SIA integrato, p. 112) Si evidenzia come non sia stato esplicitamente specificato cosa intenda il Proponente con “l’altra destinazione d’uso” citata in



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

proposito nel SIA integrato. Sempre in riferimento alle opere di miglioramento boschivo, si evidenzia come la descrizione degli interventi eseguiti e proposti al "fine di raccordare naturalisticamente l'area boscata ad ovest dell'area di intervento con la scogliera, ... anche in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica AP94/2018 del 15/02/2019 rilasciata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino, recante l'obbligo di incrementare la presenza di vegetazione spontanea fino a dove consentito dalle correnti" (cfr. SIA integrato, p. 33), approfonditi con l'allegato 4 dell'elaborato S.07 (cfr. elaborato con codice Elaborato-S-07-Allegato-4-Relazione-interventi-di-miglioramento-boschivo) e alla tavola AR.05 rev. 01 (cfr. elaborato con codice 18004D04AR005GA-01-Opere-miglioramento-boschivo), non appaiono sufficientemente approfonditi e dettagliati al fine di valutare il reale l'impatto paesaggistico prodotto sia dall'intervento già realizzato, sia dalle migliorie proposte.

2.1.c Verifica della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

- Tra gli elaborati pubblicati sul sito internet del Ministero della transizione ecologica non è presente la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005. Considerato che ai fini dell'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si chiedeva al Proponente di integrare la documentazione presentata per il procedimento di VIA con una aggiornata Relazione paesaggistica, si rileva che è stata redatta la verifica di compatibilità paesaggistica (cfr. elaborato S-07-Allegato-3-ej-20-021-003-0010) in relazione al Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, che tuttavia risulta essere carente sotto il profilo delle proposte di intervento migliorative delle opere.

2.2. Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

- Nessuna dichiarazione di interesse culturale gravante nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze. I beni tutelati ai sensi dell'art. 10 sono collocati nelle aree esterne all'area vasta oggetto di studio.

2.3. Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

- Intervento valutato come compatibile sotto il profilo archeologico: non sono state effettuate analisi specifiche in considerazione dell'assenza di dichiarazioni di interesse culturale né di individuazione di aree a rischio archeologico gravanti nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze.

3) PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati tecnico-descrittivi e il SIA integrato, verificata la situazione vincolistica delle diverse aree interessate dall'intervento in argomento già realizzato, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, per quanto di competenza sotto il profilo paesaggistico, storico-architettonico e archeologico,

considerato che i lavori già realizzati e valutati oggi da questo Ufficio nell'ambito della tipologia procedimentale di VIA di livello statale, in relazione al contesto paesaggistico e ambientale dell'intervento



caratterizzato da media naturalità, hanno comportato incidenze significative che tuttavia potrebbero essere superate con interventi migliorativi da progettarsi ante operam secondo un progetto esecutivo,

considerato che le opere relative alla diga, di cui al presente parere, si collocano planimetricamente sul sedime già occupato da opere preesistenti, e l'innalzamento della scogliera (da metri 194,95 a 196,80 metri s.l.m.) ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica, raffrontato rispetto all'ampiezza visuale del contesto in cui si inserisce, non risulta essere irrimediabilmente impattante,

considerato che i maggiori impatti determinati dall'opera si hanno dalle viste da lago, e che la sponda lacuale retrostante la diga risulta antropizzata e storicamente interessata dalla presenza dei fabbricati pertinenti il cantiere nautico,

considerato altresì che alcune delle opere realizzate dal Proponente sull'area hanno comportato un miglioramento della fruizione della concessione demaniale, determinando anche interventi maggiormente compatibili con il contesto esistente quali, ad esempio, la demolizione dei moli in cemento e la realizzazione di un percorso pedonale a fini manutentivi con la rimozione della vegetazione infestante che causava il dissesto della massicciata, rendendola inutilizzabile per il contenimento delle onde del lago,

considerato che la previsione della potenziale demolizione e rimozione delle opere, realizzate in "omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009", comporterebbe un danno ambientale e paesaggistico maggiore di quanto causato dal mantenimento dell'esistente, valutando la possibilità di apportare modifiche e migliorie progettuali in fase esecutivo affinché il progetto possa rimanere tale,

valutato quindi che il miglioramento dell'opera già realizzata risulta preferibile rispetto al ripristino dello stato dei luoghi, che comporterebbe di per sé un forte impatto ambientale sul contesto di riferimento di particolare sensibilità e rilevanza paesaggistica,

rilevato come appaia necessario prevedere interventi migliorativi di quanto realizzato, al fine di rendere l'opera maggiormente compatibile rispetto al contesto paesaggistico circostante,

considerato che le integrazioni richieste sono state recepite in maniera parziale, trascurando in particolare proprio quegli aspetti che sollecitavano il Proponente a verificare la possibilità di apportare migliorie all'opera, al fine di mitigare l'impatto prodotto dalle criticità sopra evidenziate;

preso atto che il Proponente, nel recepire le indicazioni fornite dalla Scrivente in merito all'assenza di una aggiornata Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, ha integrato la documentazione progettuale con la verifica della compatibilità paesaggistica del progetto (cfr. elaborato S-07-Allegato-3-ej-20-021-003-0010) in riferimento alle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, senza tuttavia prevedere un progetto dettagliato delle opere di mitigazione sul contesto paesaggistico di riferimento,

visti i pareri in precedenza espressi da questo Ufficio richiamati alle pp. 2 e 3 del presente parere, si ritiene di poter esprimere nell'ambito del presente procedimento parere endoprocedimentale definitivo favorevole subordinatamente al rigoroso rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. Considerato che, così come già allora evidenziato da codesta Direzione generale ABAP con nota prot. n. 26956 del 16/09/2020 nell'ambito del procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA, il raffronto dello stato ante operam e post operam indica "... un evidente incremento dimensionale della scogliera come anche una chiara variazione morfologica della stessa e dette modifiche generano un particolare impatto visivo dell'opera sull'antistante specchio d'acqua, dando origine a un nuovo elemento di forte rigidità frontale, la cui altezza, ben maggiore della preesistente, caratterizzata anche da generazione spontanea, si pone come barriera alla godibilità del panorama verso lo stesso lago ...", il Proponente deve provvedere a



- redigere un progetto di esecutivo dettagliato, volto a migliorare l'opera esistente e quindi ad attenuare l'impatto visivo di questo specifico elemento caratterizzato da forte rigidità frontale, al fine di conferire all'opera l'aspetto proprio delle murature a secco tradizionali. In particolare il progetto di miglioramento della scogliera esistente deve intervenire sulla dimensione dei massi ciclopici utilizzati per l'innalzamento, prevedendo l'adozione di massi analoghi a quelli utilizzati nella scogliera pre-esistente, modificando altresì la modalità di posa in opera dei singoli elementi lapidei impiegati, avendo cura che il lato a vista sia privo delle rigature da taglio, con l'obiettivo di influire sulla percezione complessiva dell'opera quale attraversamento di tipo naturale.*
- 2. Deve essere predisposto un apposito progetto di miglioramento di dettaglio esecutivo redatto da parte di architetto paesaggista con il supporto di un tecnico agronomo forestale, dando completa e puntuale descrizione - in scala adeguata alla relativa lettura e comprensione - relativamente alla superficie boscata eliminata (che il Proponente dichiara essere pari a circa 500 metri quadrati), specificando cosa si intende con "altra destinazione d'uso" (cfr. SIA integrato, p. 112), al fine di predisporre ulteriori e specifici interventi di mitigazione vegetazionale sia riducendo la visibilità e l'impatto del progetto di innalzamento della scogliera, sia prevedendo adeguati interventi di miglioramento boschivo condotti all'interno dell'area identificata, attraverso quantificazione numerica e tipologica degli esemplari in progetto.*
 - 3. In relazione all'impatto negativo prodotto dall'inserimento di finiture e forme poco consone al contesto caratterizzato da media naturalità in cui si situano, con particolare riferimento ai pali di ancoraggio dei pontili galleggianti e alla struttura portante modulare del pontile realizzata con in lega di alluminio e piano di calpestio in doghe di materiale composito tipo WPC, deve essere predisposto un dettagliato progetto di revisione generale delle cromie, dei materiali, delle finiture e delle forme, al fine di prevedere un miglioramento della percezione visiva delle opere dal contorno, in grado di logorarsi e invecchiare secondo una curva del degrado quanto più possibile naturale e in armonia col contesto lacustre e boschivo di riferimento.*
 - 4. In relazione all'impatto prodotto dall'introduzione dell'impianto di illuminazione notturna predisposto sul camminamento della scogliera (segnapassi), si osserva come non sia possibile evincerne tipologia e intensità dalla documentazione progettuale trasmessa. Tuttavia, il contesto in cui si inserisce l'opera, seppur antropizzato, conserva elementi naturali di pregio ed è prossimo a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000. Pertanto il Proponente deve chiarire e illustrare l'impatto prodotto dall'attuale sistema di illuminazione della scogliera tramite immagini fotografiche che rappresentino l'attuale stato di illuminazione notturna. Si rappresenta sin d'ora che, ove mai il sistema di illuminazione esistente dovesse evidenziare delle criticità nella lettura e percezione del paesaggio notturno, sarà necessario prevedere una rivisitazione dell'intervento e quindi un progetto volto a tutelare la naturale oscurità notturna mediante, ad esempio, una revisione generale del numero dei corpi-lampada utilizzati, l'impiego di sistemi temporizzati attivati dal passaggio degli utenti, nonché di lampade con la temperatura-colore maggiormente adatta al contesto.*
 - 5. Gli approfondimenti e indicazioni progettuali previste ai fini del miglioramento delle opere già realizzate, dovranno essere supportate da idonee fotosimulazioni in grado di rendere evidente il miglioramento progettuale richiesto sulla base delle indicazioni fornite.*
 - 6. Tutti gli interventi sopra indicati e descritti, oltre ad essere opportunamente e preliminarmente graficizzati, dovranno essere discussi e concordati con questo Ufficio, che*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

si rende fin da subito disponibile ad effettuare sopralluoghi preliminari alla stesura del progetto di miglioramento richiesto.

7. Tutti gli interventi di miglioramento dell'opera esistente sopra puntualmente richiesti dovranno essere realizzati al fine di rendere l'opera stessa maggiormente compatibile con il contesto in cui si inserisce di particolare sensibilità paesaggistica.
8. Per tutti gli interventi di carattere vegetazionale previsti, il Proponente dovrà provvedere al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado della qualità paesaggistica del contesto interessato.
9. Questo Ufficio, in fase di esecuzione delle opere di miglioramento, potrà impartire maggiori e ulteriori prescrizioni per tutti gli interventi che si rendessero necessari.

Si trasmette la presente al solo Servizio V – Tutela del paesaggio, della Direzione Generale ABAP come richiesto, pur indicando nella medesima nota gli indirizzi degli altri Servizi competenti.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione generale ABAP.

Per completezza, si ritrasmettono tutti gli atti sopra citati, che allegati al presente parere endoprocedimentale ne costituiscono parte integrante >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 2/02/2022 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 1/02/2022 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei contributi istruttori dei predetti Servizi come richiesti con la nota del 14/01/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 3803 del 03/02/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento alla procedura in oggetto, consultata la documentazione progettuale disponibile sul sito web del MiTE al seguente indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7908/11595> a seguito della richiesta formulata da codesto Servizio V con nota prot. 1230 del 14.01.2022, lo scrivente Servizio, esaminata la nota prot. 1259 del 01.02.2022, acquisita agli atti della scrivente Direzione con prot. 3631 del 02.02.22, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha espresso le proprie valutazioni di competenza, visti i pareri precedentemente espressi dall' Ufficio periferico allegati al predetto parere del 01.02.2022, comunica quanto segue.

Per quanto concerne gli aspetti inerenti la tutela archeologica, la competente Soprintendenza:

- esaminati gli elaborati tecnico-descrittivi e lo Studio di Impatto Ambientale integrato;
- verificata la situazione vincolistica delle diverse aree interessate dall'intervento in oggetto;
- considerato che i lavori sono stati già realizzati e che le opere di cui trattasi e relative all'oggetto del presente procedimento, si collocano planimetricamente sul sedime già occupato da opere preesistenti;
- considerato che l'intervento di cui trattasi è stato oggetto di un procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA con esito positivo nell'ambito del quale questo Servizio ha espresso le proprie valutazioni con contributo istruttorio n. 26448 del 10/09/2020;
- considerato che l'intervento è stato valutato "compatibile sotto il profilo archeologico: non sono state effettuate analisi specifiche in considerazione dell'assenza di dichiarazioni di interesse culturale né di individuazione di aree a rischio archeologico gravanti nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze";



- visti i pareri espressi in precedenza, all'interno di ambiti procedimentali ordinari, dallo stesso Ufficio territoriale, richiamati alle pp. 2 e 3 del citato parere prot.1259;

esprime nell'ambito del presente procedimento parere definitivo favorevole nel rigoroso rispetto di specifiche condizioni ambientali.

Tutto ciò considerato, lo scrivente Servizio concorda con il parere espresso dall'Ufficio territoriale >.

CONSIDERATO che il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 4485 dell'8/02/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 1259 del 01.02.2022 e a seguito di esame della documentazione progettuale sul sito del Ministero della transizione ecologica, poiché non sono coinvolti beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze, non si ravvisano competenze di questo Servizio >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio Ossola e Vercelli, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo del 01/02/2022, verificato il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento e gli impatti derivanti dall'opera realizzata ha riscontrato, tra l'altro, che:

- "... i lavori già realizzati e valutati oggi da questo Ufficio ... in relazione al contesto paesaggistico e ambientale dell'intervento caratterizzato da media naturalità, hanno comportato incidenze significative che tuttavia potrebbero essere superate con interventi migliorativi ...";
- "... le opere ... si collocano planimetricamente sul sedime già occupato da opere preesistenti, e l'innalzamento della scogliera (da metri 194,95 a 196,80 metri s.l.m.) ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica, raffrontato rispetto all'ampiezza visuale del contesto in cui si inserisce, non risulta essere irrimediabilmente impattante ...";
- "... i maggiori impatti determinati dall'opera si hanno dalle viste da lago, e ... la sponda lacuale retrostante la diga risulta antropizzata e storicamente interessata dalla presenza dei fabbricati pertinenti il cantiere nautico ...";
- "... alcune delle opere realizzate dal Proponente sull'area hanno comportato ... anche interventi maggiormente compatibili con il contesto esistente quali, ad esempio, la demolizione dei moli in cemento e la realizzazione di un percorso pedonale a fini manutentivi con la rimozione della vegetazione infestante che causava il dissesto della massicciata, rendendola inutilizzabile per il contenimento delle onde del lago ...";
- "... la previsione della potenziale demolizione e rimozione delle opere, ... comporterebbe un danno ambientale e paesaggistico maggiore di quanto causato dal mantenimento dell'esistente, valutando la possibilità di apportare modifiche e migliorie progettuali in fase esecutivo ...";
- "... il miglioramento dell'opera già realizzata risulta preferibile rispetto al ripristino dello stato dei luoghi, che comporterebbe di per sé un forte impatto ambientale sul contesto di riferimento di particolare sensibilità e rilevanza paesaggistica ...";
- sia "... necessario prevedere interventi migliorativi di quanto realizzato, al fine di rendere l'opera maggiormente compatibile rispetto al contesto paesaggistico circostante ...".

CONSIDERATO che **TECHBAU HOLDING S.r.l.** nello Studio di Impatto Ambientale, nel fare riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte approvato nel 2017 e nel verificare l'intervento con le previsioni e prescrizioni del piano, dichiara tuttavia che:

- "... l'intervento in esame non ha comportato alterazioni del grado di naturalità dello specchio lacustre e dell'area ... ", tuttavia non si può ritenere trascurabile l'impatto generato dalla scogliera



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@benicurali.it

realizzata sul contesto paesaggistico di riferimento;

- "... Gli interventi di riqualificazione del bosco individuati e realizzati sono in linea con la normativa richiamata e sono stati autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica AP22/18 ...".

CONSIDERATO che **TECHBAU HOLDING S.r.l.** ha trasmesso la *Documentazione integrativa* evidenziando gli elaborati modificati o aggiunti rispetto alla documentazione precedentemente depositata.

VISTI gli elaborati relativi alle integrazioni presentate dal Proponente come richiesto dalla Scrivente con nota del 17/09/2021.

CONSIDERATO che la **Regione Piemonte** nella DGR n. 11 – 3851 del 01/10/2021 ha espresso il proprio parere "... *positivo, preso atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi, ... sul procedimento valutazione di impatto ambientale, attivato dal Ministero della Transizione Ecologica su istanza del Proponente, la Società Techbau Holding S.r.l., ... nel rispetto di specifiche condizioni ambientali, illustrate nell'Allegato A alla ... deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale ...*".

CONSIDERATO che il **Comune di Castelletto Sopra Ticino** con nota prot. n. 29304 del 26/10/2021 ha comunicato che "... *ogni ... [propria] ... determinazione in ordine ai titoli edilizi formatesi è rimessa all'esito delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente sulla procedura di VIA ...*".

CONSIDERATO quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, in particolare dall'articolo 15 "*Laghi e territori contermini*", prescrizioni [9] e [10] e all'articolo 16 "*Territori coperti da foreste e da boschi*", prescrizioni [11], [12] e [13].

CONSIDERATO, in particolare, quanto previsto dalle prescrizioni [9] e [10] del suddetto articolo 15 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale di seguito riportate:

- [9] *Nei laghi ... la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti ... è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica;*
- [10] *Nei territori contermini ai laghi ... gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità.*

CONSIDERATO che le opere e gli interventi realizzati sono stati eseguiti al fine di intervenire sull'avanzato stato di degrado delle strutture esistenti (cfr. immagini fotografiche pp. 4 a 8 del SIA), generato anche dalla vegetazione infestante che ha comportato il dissesto della massicciata, pregiudicandone immagine, stabilità e funzionalità, non rendendola quindi in grado di contenere le onde del lago.

CONSIDERATO tuttavia che, dal raffronto tra lo stato *ante operam* e *post operam*, si evince un incremento dimensionale della scogliera come anche una chiara variazione morfologica della stessa e che tali incremento e variazione hanno alterato, di conseguenza, l'impatto visivo dell'opera sull'antistante specchio d'acqua, dando origine ad un nuovo elemento di forte rigidità formale, la cui altezza (che supera quella preesistente) si pone quale barriera alla godibilità del panorama verso il lago stesso.



CONSIDERATO inoltre che, la realizzazione dell'opera di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente ha previsto "... *interventi selvicolturali in ottemperanza alla prescrizione della commissione locale per il paesaggio del Comune di Castelletto Sopra Ticino n. AP94/2018 del 15/02/2019 ...*" (cfr. elaborato con codice 18004D04AR005GA-01-Opere-miglioramento-boschivo) dalle cui immagini, tuttavia, non è possibile apprezzare l'intervento vegetazionale previsto e per il quale si ritiene comunque necessario un progetto esecutivo di sistemazione del verde redatto da professionista specializzato, compatibile con la consistenza materica della scogliera e con il contesto paesaggistico di riferimento.

CONSIDERATO che dalla disamina dello Studio di Impatto Ambientale il Proponente, rispetto al precedente



procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, compie una descrizione maggiormente dettagliata delle opere già eseguite, facendo anche riferimento alle modalità di demolizione dei pontili in cemento, alla rimozione dei pontili galleggianti e dei pali esistenti, alla realizzazione dei nuovi pontili galleggianti e agli interventi di riqualificazione ambientale previsti.

CONSIDERATO che il Proponente, nella documentazione di progetto, nell'elaborato denominato ALLEGATO 6 "CONFRONTO TRA LE SEZIONI DI PROGETTO SCIA 233/2018-AP22/2018 COSI' COME MODIFICATE DA SCIA 13/2019-AP94/2018 E IMMAGINI STATO DI FATTO REALIZZATO", con particolare riferimento alla "conformità con quanto realizzato" riporta che "... la pezzatura dei massi utilizzati è simile a quella dei massi preesistenti e comunque conforme a quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ...", tuttavia, dagli elaborati grafici come anche dalle fotografie dell'opera realizzata, si riscontra la diversità dei massi impiegati che risultano dissimili per dimensione, superficie, disposizione e lavorazione rispetto a quelli della scogliera preesistente.




MINISTERO DELLA CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@benicurali.it

CONSIDERATO che, con riferimento all'impatto visivo dell'opera realizzata rispetto al contesto di riferimento, sebbene l'opera esistente non interferisca con elementi puntuali di pregio o punti di vista panoramici, tuttavia si rendono comunque necessari interventi di miglioramento dell'opera esistente.

PRESO ATTO di quanto riportato dal Proponente nello Studio di Impatto ambientale integrato ossia che "... Dal momento che le opere sono state autorizzate ... e realizzate in conformità alle autorizzazioni conseguite, non si ritengono necessari interventi per il miglioramento della compatibilità visiva dei materiali utilizzati; inoltre, la stessa Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province Biella, Novara, VCO e Vercelli, nelle proprie note prot. 5836 del 14/05/2018 e prot. 1664 del 12/02/2019, ha ritenuto l'intervento nel suo complesso compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati. ..." (cfr. p. 29 del SIA).

CONSIDERATO che "... di regola, la V.I.A. costituisce un giudizio di compatibilità ambientale naturalmente preventivo e avente ad oggetto, necessariamente, un elaborato progettuale non ancora realizzato ed ancora pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissati dalla disciplina ambientale (così, da Corte Costituzionale 26.03.2010 n. 120) ..." (cfr. TAR Campania (NA) Sez. V n. 3086 del 14 luglio 2020).

CONSIDERATO che "... i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge ..." (art. 29, co. 1 del D. Lgs. 152/2006).

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati presentati con l'istanza del 07/06/2020 (successivamente perfezionata nel luglio 2020), la documentazione integrativa e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da TECHBAU HOLDING S.r.l.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali del 6/09/2021 e del 1/02/2022, sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto di cui trattasi.

VISTI gli allegati trasmessi dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Novara con il parere endoprocedimentale definitivo del 1/02/2022 i quali costituiscono parte integrante del predetto parere.

CONSIDERATO quanto riportato nel contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO quanto riportato nel contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP.

VISTO e CONSIDERATO che nella sentenza CGUE del 26 luglio 2017 (casi C-196/16 e C-197/16 Comune di Corridonia e altri v. Provincia di Macerata e altri) si afferma, tra l'altro, che: "*In caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione".*

CONSIDERATI nell'ambito del presente procedimento, gli impatti generati a partire dalla realizzazione dell'opera di cui trattasi.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente aveva già formulato le proprie valutazioni per i seguenti interventi:

- con nota prot. n. 5836 del 14/05/2018 per la Concessione demaniale migliorativa ha espresso parere favorevole nell'ambito dell'Autorizzazione paesaggistica AP22/2018 rilasciata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino il 16/05/2018, rappresentando che "... l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati ...";
- con nota prot. n. 12359 del 12/10/2018 per l'intervento di Riqualficazione del complesso immobiliare mediante opere di demolizione strutture ex cantiere nautico ha espresso parere favorevole "... alle opere proposte ..." rimanendo "... a disposizione per ulteriori incontri in fase esecutiva finalizzati alla definizione dei dettagli progettuali, con particolare riferimento alle superfici vetrate e ai serramenti dei prospetti fronte lago, nonché al disegno ed ai materiali delle pavimentazioni esterne ...";
- con nota prot. n. 15028 del 10/12/2018 per l'intervento di Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra via del lago e via degli Anemoni Via del Lago ha espresso parere favorevole "... alle opere proposte ...";
- con nota prot. n. 1664 del 12/02/2019 per le Opere in variante alla concessione demaniale – modifica della quota sommitale della diga foranea ha espresso parere favorevole nell'ambito dell'Autorizzazione paesaggistica AP94/2018 rilasciata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino il 15/02/2019, rappresentando che "... l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati ...";
- con nota prot. n. 15468 del 20/12/2019 per gli interventi di Modellazione morfologica del terreno frapposto tra la struttura e la darsena al fine di armonizzare il cambio di quota morfologica e offrire barriera visiva alla struttura in c.a. esistente ha ritenuto "... che le opere eseguite in difformità ad autorizzazione siano nel merito paesaggisticamente compatibili ..." specificando che "... Il Comune di Castelletto dovrà accertare la conformità dell'intervento medesimo alla normativa urbanistica vigente sull'area interessata ...".

CONSIDERATO comunque che, al fine di poter rendere l'intervento pienamente compatibile con il contesto in cui si inserisce, con particolare riferimento alla verifica degli impatti ambientali generati dall'opera realizzata, sarà necessario per il Proponente provvedere alla realizzazione di *interventi di miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica delle opere già esistenti*.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il direttore generale del Ministero della transizione ecologica che adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali emessi nell'ambito del presente procedimento, sopra integralmente trascritti, del 6/09/2021 e del 1/02/2022 le quali valutazioni sono fatte proprie, costituendo parte integrante il presente parere tecnico istruttorio; viste le interlocuzioni avvenute per le vie brevi con i Servizi II e III della Direzione generale ABAP, visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 03/02/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP dell' 8/02/2022; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del **Progetto di**

36



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

“Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera” ubicato nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, nel rigoroso rispetto delle seguenti condizioni ambientali (dal n. 1 al n. 8):

- 1) Il Progetto di miglioramento delle opere realizzate redatto a livello esecutivo deve prevedere:**
- a) **il miglioramento dell’impatto visivo della scogliera esistente** al fine di conferirle un aspetto di massima naturalità, anche con l’ausilio di interventi vegetazionali dedicati. In particolare il **progetto di miglioramento della scogliera attuale, reso preventivamente mediante fotosimulzioni**, deve intervenire sulla dimensione dei massi ciclopici utilizzati per l’innalzamento, **avendo cura che il lato a vista sia privo delle rigature da taglio**, allo scopo di migliorare la percezione complessiva dell’opera quale attraversamento di tipo naturale;
 - b) in relazione all’impatto prodotto dall’utilizzo di finiture e forme poco consone al contesto in cui si inseriscono, con particolare riferimento ai pali di ancoraggio dei pontili galleggianti e alla struttura portante modulare del pontile realizzata in lega di alluminio e piano di calpestio in doghe di materiale composito tipo WPC, **deve essere predisposto un dettagliato progetto di revisione generale delle cromie, dei materiali, delle finiture e delle forme, al fine di prevedere un miglioramento della percezione visiva delle opere dall’intorno**, in grado di logorarsi e invecchiare secondo una curva del degrado quanto più possibile naturale e in armonia col contesto lacustre e boschivo di riferimento;
 - c) in relazione all’impatto prodotto dall’introduzione dell’impianto di **illuminazione notturna** predisposto sul camminamento della scogliera, si osserva come **non sia possibile evincerne tipologia e intensità** (pur riscontrando quanto riportato dal Proponente nel SIA ossia che “... l’unica illuminazione presente è costituita dalle luci segnapasso sulla sommità della scogliera. Tale sistema costituisce anche luce di sicurezza per segnalare la presenza della scogliera; si tratta di segnapasso a bassissima potenza e a luce calda...; cfr. p. 35). Tuttavia, il contesto in cui si inserisce l’opera, seppur antropizzato, conserva elementi naturali di pregio. Pertanto il Proponente deve **chiarire e illustrare l’impatto prodotto dall’attuale sistema di illuminazione della scogliera tramite immagini fotografiche che rappresentino lo stato di illuminazione notturna**. Si rappresenta sin d’ora che, **ovemai il sistema di illuminazione esistente dovesse evidenziare delle criticità nella lettura e percezione del paesaggio notturno, sarà necessario prevedere una rivisitazione dell’intervento** e quindi un progetto volto a tutelare la naturale oscurità notturna tramite una revisione generale del numero dei “corpi-lampada” utilizzati, l’impiego di sistemi temporizzati attivati dal passaggio degli utenti, nonché di lampade con la temperatura-colore maggiormente adatta al contesto;
 - d) tutti gli approfondimenti e indicazioni progettuali previste ai fini del miglioramento delle opere già realizzate, dovranno essere supportati da idonee **fotosimulazioni in grado di rendere evidente il miglioramento progettuale richiesto** sulla base delle indicazioni fornite;
 - e) preso atto della relazione relativa agli interventi di miglioramento boschivo previsti dal Proponente e riportati nella relazione formulata da professionista agronomo, il Proponente deve **prevedere un progetto di miglioramento boschivo redatto da parte di architetto paesaggista e agronomo forestale; il progetto di cui trattasi dovrà anche rappresentare gli esiti della prevista introduzione dei gruppi vegetazionali proposti** (cfr.



Elaborato-S-07-Allegato-4-Relazione-interventi-di-miglioramento-boschivo, p. 11) al fine di **raccordare naturalmente l'area boscata con la scogliera della vicina darsena;**

- f) tutti gli **interventi sopra indicati e descritti**, oltre ad essere opportunamente e preliminarmente graficizzati, dovranno essere **discussi e concordati con la competente Soprintendenza**, che si rende fin da subito disponibile ad effettuare sopralluoghi preliminari alla stesura del progetto di miglioramento richiesto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

- 2) TECHBAU HOLDING S.r.l., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve **comunicare la data di inizio dei lavori di miglioramento delle opere esistenti** - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il **cronoprogramma delle attività** – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiC;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

- 3) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio **può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni** per tutti gli interventi anche corollari al progetto di miglioramento richiesto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

- 4) Si prescrive a TECHBAU HOLDING S.r.l.:

- a) ai sensi **dell'articolo 90, Scoperte fortuite**, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per il miglioramento dell'intervento di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del Proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

- b) di rendere **edotto il Direttore dei Lavori e tutti gli incaricati alla esecuzione dei lavori** di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

- 5) In corso d'opera TECHBAU HOLDING S.r.l. deve provvedere affinché:
- tutti gli **interventi selvicolturali** e finalizzati al **miglioramento boschivo** dovranno essere **realizzati e monitorati con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi**;
 - la competente **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio** sia **costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere**, rimanendo riservata al medesimo Ufficio la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere di miglioramento siano eseguite conformemente a quanto richiesto;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

- 6) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il **recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere di miglioramento e dai cantieri**.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

- 7) TECHBAU HOLDING S.r.l., **entro sei mesi dal termine della realizzazione delle migliorie di progetto**, anche se realizzato per lotti successivi, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio una **relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici**, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 6. Fase precedente la messa



in esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Ufficio MiC coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

8) TECHBAU HOLDING S.r.l., in fase di esercizio ha l'obbligo:


- a) per tutti gli interventi di mitigazione e miglioramento realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro **mantenimento in perfetto stato di conservazione, al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;**
- b) per gli interventi di carattere vegetazionale, all'obbligo di una **verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto.** Le essenze trovate seccate alla verifica predetta dovranno essere sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure colturali.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Il Responsabile del Procedimento

 OTT n. 13 - arch. Romina Muccio

(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)


Il Dirigente del Servizio V

arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI

Firmato digitalmente da


FEDERICA GALLONI

O = MIBACT
C = IT



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it